

# Servizio Idrico Integrato Provincia di Lecco



quale assetto?

 **MIO  
VOTO VA  
RISPETTATO**  
CAMPAGNA DI OBEDIENZA CIVILE  
www.acquabenecomune.org

# Le società e gli enti coinvolti

## Azienda Speciale ATO – A.T.O.

Azienda Speciale, ente strumentale della Provincia di Lecco, istituita con deliberazione del Consiglio provinciale n. 103 del 20 dicembre 2011. Ha assunto le funzioni in materia di servizio idrico integrato assegnate all'Autorità d'**Ambito Territoriale Ottimale (A.ATO)**, che le esercitava attraverso la Conferenza degli enti locali dell'ATO (i 90 Comuni della Provincia)

Le funzioni sono quelle previste dall'art. 148 della L. 152/2006: *«Le regioni e le province autonome possono disciplinare le forme ed i modi della cooperazione tra gli enti locali ricadenti nel medesimo ambito ottimale, prevedendo che gli stessi costituiscano le Autorità d'ambito di cui al comma 1, cui è demandata l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato.»*

---

## Idrolario srl

Società costituita il 29.12.2008 per scissione da **Lario Reti Holding spa**.


Soci: **65 comuni della Provincia di Lecco** (vedi elenco)

Attività: articolo 3 dello statuto - La società ha per oggetto sociale esclusivo la gestione e l'erogazione del servizio idrico integrato, inteso come l'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nonché l'insieme di tutte le attività connesse e funzionali alla gestione delle reti, degli impianti e delle altre dotazioni patrimoniali funzionali all'erogazione del servizio idrico integrato.

Affidamento SII secondo il modello **«in house»**

- 21.09.2010 da parte dell'A.ATO sino al 31.12.2012
- 13.08.2012 proroga da parte dell'A.T.O sino al 31.12.2013

# Organigramma



# Lario Reti Holding s.p.a. (L.R.H.)


Società costituita nel maggio 2008 a seguito di fusione per incorporazione in Acel spa delle società CIAB spa (Casatenovo), Ecosystem (Merate) e Rio Torto (Valmadrera)

Azionisti: **65 Comuni lecchesi** (gli stessi comuni soci di Idrolario) e **17 Comuni comaschi** (soci di CIAB – 16 – e Rio Torto – 1).

## ATTIVITA':

- Gestione rete gas
- Vendita gas mediante la controllata ACEL Service
- Gestione servizio Idrico mediante appalto da Idrolario

Il 19.12.2012, con delibera del C.d.A., realizza la separazione delle attività con costituzione di nuove società interamente partecipate dalla stessa L.R.H.





segue **Lario Reti Holding**

**Lario Reti Holding** non svolge attività specifica nell'ambito dei Servizi Pubblici. Svolge attività di coordinamento e controllo delle partecipate, anche con la gestione delle risorse finanziarie delle stesse (cash pooling), e prevede **ricavi per € 5.000.000** generati dai servizi alle controllate.

Secondo lo statuto sociale, L.R.H. potrebbe compiere operazioni immobiliari, mobiliari, industriali, commerciali e finanziarie senza la preventiva autorizzazione dei Comuni azionisti.

---

## **Idroservice srl**

Idroservice srl si è costituita in data **19.12.2012** a seguito dell'operazione di conferimento realizzata da L.R.H.

Socio unico: Lario Reti Holding


Idroservice è una società unipersonale soggetta a controllo e coordinamento da parte di Lario Reti Holding. Idroservice, rispetto al pubblico, è una società di secondo livello perché non partecipata direttamente dagli enti locali.

Con l'operazione di conferimento ha acquisito:

- L'appalto per l'esecuzione del Servizio Idrico Integrato
- I lavoratori impiegati nell'esecuzione dei servizi
- Le attrezzature utilizzate per il servizio
- I crediti e debiti inerenti (tra i quali il credito nei confronti di Idrolario per circa €12milioni nei confronti di Idrolario)

## I 65 Comuni della Provincia di Lecco soci di Idrolario e Lario Reti Holding


Abbadia Lariana	Dervio	Olginate
Airuno	Dolzago	Osnago
Annone di Brianza	Dorio	Paderno d'Adda
Ballabio	Ello	Pasturo
Barzago	Galbiate	Perego
Barzanò	Garbagnate	Perledo
Bellano	Monastero	Pescate
Bosisio Parini	Garlate	Primaluna
Brivio	Imbersago	Robbiate
Bulciago	Introbio	Rogeno
Calco	Lecco	Rovagnate
Casatenovo	Lierna	S. Maria Hoè
Cassago Brianza	Lomagna	Sirone
Castello Brianza	Malgrate	Sirtori
Cernusco	Mandello del Lario	Suello
Lombardone	Merate	Valgrehentino
Cesana Brianza	Missaglia	Valmadrera
Civate	Molteno	Varenna
Colle Brianza	Montevecchia	Verderio Inferiore
Cortenova	Monticello Brianza	Verderio Superiore
Costamasnaga	Nibionno	Viganò Brianza
Cremella	Oggiono	
Cremeno	Olgiate Molgora	



# realizzazione del servizio idrico integrato

**Idrolario è l'affidataria**, sino al 31.12.2013 del Servizio Idrico Integrato da parte della Provincia attraverso l'Azienda Speciale ATO.

Idrolario srl, occupa 21 dipendenti, compreso il Direttore, ma **non svolge attività** strettamente connessa al Servizio Idrico.



## Costi dei servizi in outsourcing

<b>Servizi industriali</b>	Servizi outsourcing ciclo passivo	<b>€ 12.722.049</b>	<b>Servizi amministrativi</b>	Servizi outsourcing ciclo attivo	<b>€ 1.738.275</b>
totale servizi in outsourcing					<b>€ 14.460.324</b>

Idroservice è una società di diritto privato soggetta al solo controllo del suo unico socio. L.R.H. potrebbe cedere o conferire il ramo d'azienda ad altra società anche partecipata da privati o cedere quote di partecipazione in Idroservice anche a privati, senza consultare i propri azionisti, gli enti locali, realizzando di fatto la privatizzazione del Servizio Idrico Integrato lasciando al pubblico, Idrolario, la parte più onerosa e meno remunerativa, il **patrimonio**.

## OBIETTIVI DEL PROGETTO

### Creazione di società di scopo

Allocazione delle attività di gruppo a soggetti giuridici separati e compatibili con il proprio quadro normativo di riferimento. Infatti:

- Produzione e vendita energia    ⇨    attività competitive e liberalizzate
- Distribuzione gas    ⇨    servizio pubblico locale regolamentato
- Servizio Idrico Integrato    ⇨    settore non liberalizzato e con quadro normativo in evoluzione

La creazione di società di scopo consente aperture alla liberalizzazione e privatizzazione  
Eventuali processi di fusione con terze parti o cessioni di partecipazioni sono sostenibili solo attraverso distinti soggetti giuridici

La suddivisione delle società in ragione del servizio gestito rende l'assetto societario più flessibile alle variazioni della legge in materia



## Note


**Lario Reti Holding e la partecipazione dei Comuni comaschi.**

È una questione anomala che crea problemi anche nel riassetto del Servizio Idrico Integrato e che deve essere risolta. È inammissibile che i **Comuni comaschi**, peraltro, **partecipino agli utili della società senza contribuire** minimamente alla loro formazione.

**È una sottrazione di risorse ai cittadini lecchesi!**

- Idrolario è debitrice nei confronti di Idroservice per cifra consistente (ca. 12mln di euro). Praticamente **i 65 Comuni sono debitori e creditori di se stessi** però ricorrono all'indebitamento bancario con pagamenti di **interessi passivi**.

## SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ATO LECCO – ASSETTO ATTUALE



struttura attuale

negatività

Duplicazione costi

Due società = due strutture  
Due consigli d'amministrazione  
Due collegi sindacali  
Due strutture amministrative

Duplicazione profitti

Due società = due profitti  
Nel 2011 L.R.H., quale esecutore del «servizio idrico» registra un EBITDA (utile lordo) di € 1,190mln che è compreso nella tariffa

Movimenti finanziari

Idrolario addebita il servizio agli utenti e paga le fatture di Idroservice (LRH)  
Idrolario è in difficoltà ad effettuare i pagamenti, Idroservice riscuote con forte ritardi ed è, a sua volta, in difficoltà a pagare i propri fornitori. Diventa necessario ricorrere al finanziamento bancario con costi che incidono sulle tariffe.

Crediti IVA

Idrolario applica l'aliquota del 10% agli utenti e riceve fatture da Idroservice con aliquota 21% che, sommata alle altre forniture determina un consistente credito IVA che è ammesso in compensazione nella misura massima annua di € 500.000,00. è un fenomeno che, per effetto della doppia struttura tende ad aumentare.

Imposte dirette

Il doppio profitto determina un doppio reddito fiscalmente imponibile e una doppia imposizione fiscale

positività

nessuna

Vedi prospetto

# QUESTIONE I.V.A.



## IDROLARIO

Credito/Debito IVA			€	2.555.550,55
Valore della produzione, ricavi delle vendite e delle prestazioni	€	39.711.422,00	10%	€ -3.971.142,20
Servizi outsourcing ciclo passivo	€	-12.722.049,00	21%	€ 2.671.630,29
Servizio outsourcing ciclo attivo	€	-1.738.275,00	21%	€ 365.037,75
<b>LarioReti Holding</b>	€	<b>-14.460.324,00</b>	-21%	€ <b>3.036.668,04</b>
Energia elettrica	€	-9.752.744,00	21%	€ 2.048.076,24
altri servizi	€	-6.608.175,00	-6,40%	€ 422.797,89
investimenti immateriali	€	-1.954.867,00	21%	€ 410.522,07
investimenti materiali	€	-2.898.231,00	21%	€ 608.628,51
<b>totale IVA a credito</b>			€	<b>6.526.692,75</b>

*dati ricavati dai bilanci 2011*

*Limite massimo annuale di rimborso € 500.000,00 incrementato a € 700.000,00 dal 1.1.2014*

La fatturazione da L.R.H. (oggi Idroservice) a Idrolario comporta una addebito di IVA, per la parte del costo del lavoro e dell'EBITDA (utile lordo) di almeno 1,5milioni di €uro senza il quale, considerato la possibilità di rimborso mediante compensazione, il credito potrebbe quasi annullarsi.

Idrolario deve pagare, subito, l'IVA a Idroservice, che il mese successivo versa tale importo per attendere poi cinque anni per averne il rimborso!!


Idrolario dovrebbe finanziarsi per fare investimenti nel settore idrico. Invece è costretto a finanziare il credito IVA.

**Non è accettabile e ammissibile. È uno spreco che pagano i cittadini utenti!!**



# La proposta «Olgiate Molgora»

## SERVIZIO IDRICO INTEGRATO ATO LECCO – ASSETTO OBIETTIVO





# È POSSIBILE TRASFERIRE I BENI ALL'AZIENDA SPECIALE ATO?

La proposta prevede il trasferimento degli impianti all'Azienda Speciale ATO (ente strumentale della Provincia di Lecco) istituita in esecuzione dell'art. 2, comma 186bis, Legge 191/2009 che con la soppressione delle A.ATO demandava alle Regioni l'attribuzione delle funzioni esercitate dalle stesse e tra le quali non erano comprese le proprietà degli impianti. Alle A.ATO erano demandate **l'organizzazione, l'affidamento e il controllo della gestione del servizio idrico integrato** (art. 148, comma 2, D.LGS. 3 aprile 2006, n. 152)

## È OPPORTUNO? E SE LA PROVINCIA VENISSE SOPPRESSA?



## GLI IMPIANTI SONO DI IDROLARIO

La delibera di scissione parziale non proporzionale del 29.12.2008 di Lario Reti Holding ha trasferito a Idrolario srl tutti i beni e impianti e .... anche il servizio. Idrolario srl è una società a capitale interamente pubblico che, **con poche rettifiche ed integrazioni e la trasformazione in Azienda Speciale, è già idonea a ricevere il S.I.I. con affidamento in house.**

**Non c'è alcuna ragione per trasferire gli impianti ad altre strutture o organismi o enti.**

Il trasferimento dei beni e degli impianti ad una Azienda Speciale di un ente diverso dai proprietari delle reti e degli impianti, i Comuni, non comporta oneri fiscali ma è, comunque, soggetta a nuovi costi per consulenze e atti vari.

**Non sono stati sufficienti i denari sprecati per le numerose e inutili fusioni e scissioni con benefici economici solo per i consulenti e costi per la collettività?**



# PERCHÉ LA SOCIETÀ IDRO-SERVICE LARIO?

- **Idrolario srl** e **Idroservice srl** sono due società commerciali, di fatto di proprietà degli stessi soci, 65 Comuni lecchesi, alle quali si applicano le disposizioni del codice civile e la normativa tributaria senza possibilità di deroga.
- **Idroservice srl** è stata **costituita** con conferimento di «ramo d'azienda» il **19.12.2012** ed è una società unipersonale, ossia con unico socio (LRH); questo complica l'unione prevista nella proposta poiché la nuova società **perderebbe i requisiti necessari per l'affidamento in house**.
- Due requisiti essenziali per l'affidamento in house sono la **partecipazione solo dei Comuni destinatari del servizio** e la possibilità per gli stessi di esercitare il «**controllo analogo**».



# COME TRASFERIRE L'AZIENDA IDROSERVICE IN IDROLARIO?

**Nella proposta «Olgiate Molgora» non è spiegato come deve essere realizzato il trasferimento dell'azienda «Idroservice». La procedura da seguire è importante anche per evitare il ripetersi di costi tanto elevati quanto inutili**

**Fusione:** non è possibile perché avremmo una società alla quale parteciperebbe anche L.R.H. (società di diritto privato)

**Conferimento:** non è possibile per le stesse ragioni

**Scissione:** scissione significa divisione di settori di attività (rami d'azienda) e trasferimento in società nuova o esistente.

**L'azienda «Idroservice» deve essere trasferita integralmente.**

**Idroservice srl è una società di capitali partecipata da un'altra società di capitali.**

**La nuova società prevista dalla proposta avrebbe un socio di natura privatistica che vanificherebbe anche il controllo analogo**

---

## **Costi**

**Le operazioni societarie comportano costi elevati per gli adempimenti e le formalità richieste**




# LA NOSTRA PROPOSTA UN PERCORSO POSSIBILE


1. **Trasformazione eterogena di **Idrolario srl** da società di capitale in Azienda Speciale Consortile** (ex art. 2500 septies c.c.)
2. **Assegnazione della quota di partecipazione in **Idroservice srl** detenuta da L.R.H. ai 65 Comuni lecchesi azionisti della stessa**
3. **Trasformazione eterogena di **Idroservice** da società di capitale in Azienda Speciale Consortile**
4. **Riunione delle due Aziende Speciali Consortile e realizzazione di un unico soggetto per la gestione del servizio idrico provinciale**

*Le operazioni indicate sono molto semplici e non richiedono particolari formalità. Per le prime due è necessario l'atto pubblico senza perizie e stime, per la terza sono sufficienti le delibere dei Consigli comunali.*

*I passaggi di beni da Società, partecipate dai Comuni, ai Comuni stessi non prevedono costi fiscali (art. 118 T.U.EE.LL.)*



# RISULTATO FINALE



*L'azienda speciale consortile inizialmente costituita dai 65 Comuni lecchesi azionisti di L.R.H. e soci di Idrolario sarà estesa agli altri Comuni della Provincia che potranno aderire e conferire impianti con delibera del Consiglio Comunale*

**positività**



**L'Azienda Speciale**

non consente  
velleità o  
manie  
finanziarie

riduzione costi struttura

Semplificazione con accentramento del servizio idrico in un unico soggetto

Nessun profitto

L'azienda speciale per sua natura ha come oggetto il servizio. Ha l'obbligo del pareggio di bilancio, gli eventuali utili devono essere investiti per migliorare il servizio

Riassetto finanziario

L'unione di due società in un unico soggetto tra loro a debito e a credito, annulla il rapporto

Crediti IVA

Eliminando la fatturazione di servizi prevalentemente costituiti da «lavoro» (esente IVA) evita il formarsi di crediti

Imposte dirette

L'Azienda Speciale è soggetto passivo di imposta

**negatività**

nessuna



# Caratteristiche dell'Azienda Speciale

- L'azienda speciale è ente strumentale dell'ente locale dotato di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di proprio statuto.
- Organi dell'azienda speciale sono il consiglio di amministrazione, il presidente e il direttore, al quale compete la responsabilità gestionale.
- L'azienda speciale informa la loro attività a criteri di **efficacia**, **efficienza** ed **economicità** ed ha **l'obbligo del pareggio di bilancio** da perseguire **attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi**, compresi i trasferimenti.
- **L'ente locale conferisce il capitale di dotazione, determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza; verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.**
- Lo statuto dell'azienda speciale prevede un apposito organo, di revisione, nonché forme autonome di verifica della gestione.
- Gli atti fondamentali dell'azienda sono
  - a) **il piano-programma,**
  - b) **i bilanci economici di previsione pluriennale ed annuale;**
  - c) **il conto consuntivo;**
  - d) **il bilancio di esercizio.**

# Differenze azienda speciale - società

	società	Azienda speciale
<b>Tipo</b>	Società commerciale	Ente strumentale dell'Ente Locale – Ente Pubblico Economico
<b>Personalità giuridica</b> idoneità a divenire titolare di diritti e obblighi o più in generale di situazioni giuridiche soggettive	SI	SI
<b>Autonomia patrimoniale</b> autonomia patrimoniale è la separazione del patrimonio rispetto a quello di altri soggetti e, in particolare, dei suoi associati, degli amministratori .	SI Per effetto della responsabilità limitata delle società di capitale l'Ente non è obbligato a ripianare le perdite	NO L'art. 194 del TUEL impone l'obbligo all'Ente Locale della copertura del disavanzo delle Aziende Speciali
<b>Autonomia imprenditoriale</b>	SI	SI l'azienda è un'impresa alla quale si applica, salvo eccezioni, la disciplina del codice civile.
<b>funzione</b>	esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili.	erogazione di servizi pubblici con criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio di bilancio
<b>Imposte dirette</b>	SI	SI
<b>Imposta Valore Aggiunto (IVA)</b>	SI	SI
<b>Controllo analogo</b>	di difficile realizzazione	È nella sua natura e nella normativa relativa. Nell'Azienda Speciale il Consiglio di Amministrazione, che ha ruolo di indirizzo e non di gestione, potrebbe essere costituito da Sindaci di Comuni.

	<b>società</b>	<b>Azienda speciale</b>
<b>Responsabilità della gestione</b>	Consiglio Amministrazione	Direttore
<b>Gestione finanziaria societaria</b> possibilità di detenere partecipazioni di altre società, di effettuare fusione e scissioni o di cedere quote di partecipazione	SI	NO
<b>Produzione e distribuzione utili</b>	<b>OBBLIGO DI PAREGGIO DI BILANCIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi</li> <li>• in caso di produzione di utili, divieto di distribuzione fra i soci e obbligo di impiego in investimenti nel servizio</li> </ul>	<b>OBBLIGO DI PAREGGIO DI BILANCIO</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• da perseguire attraverso l'equilibrio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti da parte degli Enti Locali</li> </ul>
<b>Patto stabilità</b>	<b>SI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 3-bis D.L. n. 138/2011, comma 5 introdotto dall'Art. 25 D.L. n. 1/2012, comma 5</li> <li>• Art. 4 D.L. n. 13/2011, comma 14 (abrogato sent. C. Costit. 199/2012)</li> </ul> <p>Le sentenze della Corte Costituzionale 142/2010 e 199/2012 escludono l'applicabilità del «patto di stabilità» alle società a capitale interamente pubblico e alle Aziende Speciali poiché contenute in disposizioni legislative che reiterano l'art. 23-bis della L. 112/2008</p>	<b>SI</b> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Art. 114 TU Enti Locali, comma 5-bis</li> </ul>
<b>Ricorso al credito</b>	<b>SI</b>	<b>SI</b> subordinato all'autorizzazione dell'Ente Locale nel rispetto del «controllo analogo» e dell'assenza di autonomia patrimoniale <sup>23</sup>

## Partecipazione dei cittadini

Il tema della partecipazione nella vita pubblica, in generale, e nella gestione dei servizi pubblici locali, in particolare, è sempre più sentita dai cittadini.

Nelle gestione economiche che hanno un influenza diretta sul Welfare-State la partecipazione diventa essenziale producendo, attraverso le tariffe, effetti anche recessivi con la riduzione della capacità di spesa specialmente nei cittadini con basso reddito.

La partecipazione dei cittadini realizza, inoltre, la **democrazia partecipativa**.

## Esclusa

Gli organi di amministrazione e controllo nelle società di diritto privato sono quelli espressamente previsti dalla legge

- **Consiglio di Amministrazione**
- **Collegio Sindacale**
- **Consiglio di Sorveglianza** (nelle spa con sistema dualistico)
- **Comitato di controllo della gestione** (nelle spa con sistema monistico)
- **Revisore**

Ogni altro organismo diversamente denominato o definito non ha alcuna funzione se non puramente simbolica e non può partecipare al processo di indirizzo, di programmazione e controllo della società.

## Possibile

- comma 7 dell'art. 114 del T.U.EE.LL.  
lo statuto dell'Azienda può istituire «forme autonome di verifica della gestione», identificabile anche in «Comitato di cittadini» che avrebbe una funzione specifica e definita.
- comma 461, dell'art. 2 L. 244/2007 (Finanziaria 2008) disposizioni di tutela dei diritti dei consumatori e degli utenti dei servizi pubblici locali.

Nelle Società di diritto privato la **partecipazione dei cittadini non è possibile**

Nell'Azienda Speciale la **partecipazione dei cittadini è un atto di volontà politica**

# Perché l'Azienda Speciale?

- ➡ L'Azienda speciale, come la società, ha personalità giuridica e autonomia imprenditoriale che le impone, per legge, di organizzare il servizio nel rispetto dell'efficacia, dell'efficienza e dell'economicità.  
Per la società l'obiettivo è il risultato economico che può essere ottenuto anche con altri strumenti, diversi dal servizio, come la «corporate finance» (finanza d'impresa)
- ➡ L'Azienda speciale non ha autonomia patrimoniale. Questo impone un vincolo di controllo da parte degli Enti Locale per le attività estranee al servizio che non sono possibili
- ➡ L'Ente Locale ha un reale «controllo analogo» nell'Azienda Speciale
- ➡ Il rapporto tra soci nell'Azienda Speciale Consortile non è in funzione del patrimonio posseduto ma secondo parametri definiti in sede di costituzione, ad esempio il numero degli abitanti o degli utenti
- ➡ L'Azienda Speciale, ente pubblico economico, ha una funzione socio economica e non solo economica
- ➡ L'Azienda Speciale ha un radicamento territoriale essendo strumento di Enti Locali